

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

OGGETTO: Affidamento al RTI CMB (mandataria) - SIRAM e SOCOSTRAMO (mandanti), già affidatario dei "lavori di ampliamento e ristrutturazione dei padiglioni ospedalieri A e B del presidio ospedaliero S. Filippo Neri", delle attività di Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori aventi ad oggetto le opere di completamento del Corpo B - Presidio Ospedaliero S. Filippo Neri - CUP J88I25001130002, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023. Approvazione del relativo schema di contratto integrativo

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI

Centro di Costo: BD0601 L'Estensore: ELEONORA HIRSL Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
Ing. MARCO BRUSCHI	Ing. MARCO BRUSCHI	Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€6.626.132,08	2026	CP	101021001	immobilizzazioni materiali in corso	Ing. Marco Bruschi	NO

FINANZIAMENTO DI CUI ALLA DGR 204/2026

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. MARCO BRUSCHI

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente
Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente
Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.24 pagine di cui n.17 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle

IL DIRETTORE DELLA UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI

- VISTA** la Deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'ASL Roma I, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00606 del 30 dicembre 2015;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 gennaio 2025 n. T00006 con il quale è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I, il dott. Giuseppe Quintavalle;
- VISTO** nelle more della sua completa attuazione che avverrà con opportuna gradualità, l'Atto di Autonomia Aziendale, adottato con Deliberazione n. 377 del 04.04.2025, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale dell'8 maggio 2025, n. 296 e pubblicato sul BURL n. 38 del 13.05.2025;
- VISTA** la Deliberazione n. 138 del 25.02.2025 avente ad oggetto "*Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi*", con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- PREMESSO** che con Deliberazione n. 1014 del 15 giugno 1994 il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato il Piano decennale in materia sanitaria ex art. 20 L.67/88 nell'ambito del quale, con scheda 181/E, è stato disposto un finanziamento per i lavori di ristrutturazione e di ampliamento dell'Ospedale San Filippo Neri di Roma;
- che con Deliberazione n. 135/13858 del 13 novembre 2003 l'Azienda ha approvato il progetto preliminare e il capitolato prestazionale per l'indizione di un Appalto Concorso relativo agli interventi di ristrutturazione dei Corpi "A" e "B", esclusi i livelli seminterrati, elaborato dal Dirigente dell'Area Tecnica, nonché i progetti elaborati dalla U.O.S. Ingegneria Clinica per le attrezzature elettromedicali, dal Dirigente dell'Area Provveditorato per gli arredi e dal responsabile del S.I.S.T. aziendale per le attrezzature informatiche e telefoniche, attività finanziate dall'ex art. 20 L. 67/88 e ricomprese nella scheda n. 181/E;
- che con Deliberazione n. 385 del 12 aprile 2007 l'ex ACO San Filippo Neri, a completamento delle procedure previste dalla gara di appalto concorso, ha concluso l'aggiudicazione definitiva dei lavori di ampliamento e ristrutturazione dei due padiglioni ospedalieri "A" e "B" al RTI C.M.B. Coop. a.r.l. (mandataria);
- che il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 17.02.2009 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 3 in data 23.02.2009 al n. 2990 serie 3;
- che con Deliberazione n. 91/CS del 4 febbraio 2014 l'ACO San Filippo Neri, a seguito di intervenuta normativa in materia antisismica, ha approvato una Perizia di Variante n. 1 per interventi strutturali nonché per interventi impiantistici, che hanno determinato ulteriori lavorazioni per un importo di € 2.294.072,98, i quali hanno trovato copertura all'interno del quadro economico di spesa approvato in fase di aggiudicazione definitiva mediante il parziale utilizzo del ribasso d'asta;
- che successivamente con Deliberazione D.G. n. 382 del 17.04.2018 è stata approvata una Perizia di Variante Suppletiva n. 2 ad integrazione del progetto approvato, per far fronte ad intervenute disposizioni normative ed esigenze strategiche aziendali, approvata in linea tecnica dal NVR come da nota R.L. n. 608398 del 04.10.2018, per un importo complessivo dei lavori pari a € 26.727.544,08 comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;
- che in corso di svolgimento dei lavori si è reso necessario disporre, con appositi Ordini di Servizio, anche in parte dipendenti dall'emergenza sanitaria dettata dalla pandemia da COVID 19, ulteriori

modifiche alle soluzioni progettuali approvate per risolvere aspetti di mero dettaglio, determinate da esigenze sanitarie sopravvenute, riconducibili nell'ambito dell'art. 25 comma 3, L. n. 109/1994 e ss.mm.ii., sia per la loro natura che per il loro valore che complessivamente risulta inferiore al 5% dell'importo dell'appalto;

che nel corso dell'esecuzione dei lavori è emersa altresì l'esigenza di intervenire sugli impianti elettrici e sull'impianto antincendio del fabbricato A per adeguarli alle normative nel frattempo sopravvenute;

che per quanto sopra evidenziato, con Deliberazione D.G. n. 137 del 23.05.2022, è stata approvata una Perizia tecnica di variante n. 3, senza variazione di spesa, approvata dalla Regione Lazio con Determinazione G04648 del 22.04.2024;

CONSIDERATO che attualmente l'appalto di che trattasi è in fase di completamento;

che a seguito della citata Perizia di Variante n. 3 gli interventi concernenti il Corpo B sono da ricondurre solo all'adeguamento sismico e alla realizzazione dei servizi igienici all'interno delle stanze di degenza;

DATO ATTO che, con riferimento ai lavori sul Corpo B, si è manifestata l'esigenza di realizzare interventi di adeguamento e messa a norma di tutti gli impianti, degli infissi e il completamento delle opere architettoniche, onde rendere le stanze di degenza rispondenti agli attuali standard di comfort ospedaliero, nonché adeguare il numero dei posti letto al "Piano di organizzazione dei posti letto della Regione Lazio" per raggiungere il numero previsto entro il 2° semestre del 2026;

che pertanto con nota prot. ASL Roma I n. 0000839 del 03.01.2025 è stato trasmesso alla Regione Lazio lo studio di fattibilità dell'intervento da realizzare e la richiesta di specifico finanziamento;

che la Regione Lazio, con nota prot. U.1060632 del 28.10.2025, ha riscontrato comunicando che era in corso di predisposizione l'atto di assegnazione del finanziamento su fondi in conto capitale regionali derivati dagli utili di esercizio 2023-2024;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 1628 del 10.12.2025 con la quale è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) relativo alle "Opere di completamento del Corpo B del Presidio Ospedaliero S. Filippo Neri - CUP J88I2500I I30002" per un importo complessivo di € 8.798.347,20 IVA inclusa;

PRESO ATTO che, al fine di verificare la possibilità di procedere all'affidamento delle suddette lavorazioni ulteriori all'originario e attuale appaltatore, con prot. ASL Roma I n. 180569 del 31.10.2025 è stato acquisito il parere reso dall'Avv. Alessandra Belletti, supporto al RUP dell'attuale appalto, dal quale emerge la sussistenza dei presupposti normativi per procedere all'affidamento delle predette lavorazioni all'attuale appaltatore, configurandosi le stesse quali lavori supplementari ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che, sulla scorta delle valutazioni espresse nel richiamato parere legale, con Deliberazione D.G. n. 433 del 09.03.2026 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica delle "Opere di completamento del Corpo B del Presidio Ospedaliero S. Filippo Neri" e il relativo quadro economico, prevedendo il loro affidamento al RTI CMB con applicazione del medesimo ribasso percentuale offerto dallo stesso RTI in sede di gara avente ad oggetto l'affidamento del contratto principale, pari al 26,85%;

che con la DGR n. 204 del 09.04.2026 avente oggetto "Approvazione del programma degli investimenti per gli interventi di edilizia sanitaria e per l'ammodernamento e il potenziamento tecnologico di apparecchiature di elevato livello tecnologico e di medio basso livello tecnologico, a valere sulle risorse relative agli utili di esercizio 2023 e 2024 di cui alla D.G.R. n. 925/2025." la Regione Lazio ha assegnato alla ASL Roma I il finanziamento complessivo di € 18.733.877,20 di cui

€ 8.798.347,20 per le “Opere di completamento del Corpo B - Presidio Ospedaliero S. Filippo Neri - CUP J88I2500I130002”;

CONSIDERATO altresì che nella seduta del 22.05.2026 in sede di Nucleo di Valutazione Regionale è stata svolta la disamina del progetto, approvato dalla ASL Roma I con la citata Deliberazione Aziendale n. 433/2026 e trasmesso con nota acquisita da protocollo regionale n. 257536 del 10.03.2026 e successive integrazioni trasmesse dalla ASL Roma I con prot. n. 079790 del 30.04.2026 e con mail del 22.05.2026;

che il Nucleo di Valutazione Regionale nella citata seduta del 22.05.2026 ha espresso parere tecnico favorevole al progetto presentato;

che con delibera G07813 dell'08.06.2026, su Proposta n. 21422 del giorno 08.06.2026, la Regione Lazio ha proceduto ad approvare il progetto presentato inerente alle Opere di completamento del Corpo B del Presidio Ospedaliero S. Filippo Neri, CUP J88I2500I130002, per un importo complessivo di € 8.798.347,20 Iva inclusa, presentato dalla ASL Roma I in relazione alla DGR 204/2026 – Interventi di Edilizia Sanitaria;

RILEVATO che tale intervento è funzionale a realizzare le previsioni contenute nel piano della Regione Lazio riguardante la Programmazione della rete ospedaliera 2024-2026 in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015;

che l'affidamento dei lavori in questione al medesimo Operatore Economico già affidatario dei lavori di adeguamento sismico oggetto del Contratto di Appalto Principale, tuttora in corso di esecuzione nell'Ospedale San Filippo Neri, consente di risparmiare notevole tempo rispetto all'espletamento di una gara funzionale ad affidare i sopra descritti lavori da eseguirsi nel Corpo B2 e nel Corpo B4 del Nosocomio, affidamento ulteriore che creerebbe inevitabilmente un rallentamento o finanche una cesura nella continuità dei lavori dell'appalto principale e sicuramente rimanderebbe di mesi l'inizio delle attività oggetto dell'ulteriore intervento, rendendo impossibile ottemperare all'obiettivo di ottenere l'ampliamento del numero di posti letto previsti dal Piano Regionale sanitario;

che, di contro, l'affidamento di detti ulteriori lavori al medesimo Operatore Economico che ha in corso di esecuzione i lavori di adeguamento sismico del Nosocomio è idoneo a garantire la continuità dei lavori già in corso, l'agevole spostamento del medesimo Operatore da un fronte di lavoro ad altro, mantenendo la medesima cantierizzazione, assicurando altresì il contenimento dei costi;

che, pertanto, l'affidamento dei lavori di completamento dell'adeguamento edile e impiantistico del Corpo B allo stesso Operatore Economico che ha in corso il completamento dei lavori di miglioramento sismico realizza al contempo sia l'interesse alla celere esecuzione dei lavori che quello al contenimento dei costi, onde attuare l'obiettivo regionale dell'incremento del numero di posti letto;

che sussistono dunque sia ragioni tecniche, trattandosi di lavori complementari a quelli oggetto del Contratto di Appalto Principale in corso di svolgimento, che ragioni di opportunità connesse alla contemporaneità e urgenza delle nuove lavorazioni da svolgersi in un unico contesto di tempo e di luogo con i lavori principali, nonché ragioni economiche, trattandosi sicuramente di un risparmio di spesa;

RILEVATO altresì che tutte le indicate esigenze possono essere soddisfatte tramite il ricorso all'istituto dei lavori supplementari di cui all'art. 120, comma I, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, ricorrendone gli estremi nel caso di specie, atteso che i nuovi lavori oggetto del presente atto rivestono evidentemente carattere supplementare rispetto a quelli oggetto del contratto principale, ed inoltre un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici o tecnici e comporterebbe per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

che la ASL Roma I ha chiesto all'Operatore Economico la disponibilità ad effettuare la progettazione esecutiva in un mese dalla sottoscrizione del contratto integrativo, prevedendo che i lavori di

ristrutturazione siano da realizzare nel tempo di 9 mesi complessivi con le seguenti tempistiche: 7 (sette) mesi per l'esecuzione dei lavori nel Corpo B2 e nel Corpo B4, oltre a 2 (due) mesi complessivi per i collaudi, intesi come prove di funzionamento degli impianti e prove di certificazione di tutti gli impianti afferenti ai lavori di cui al contratto, prevedendo una riconsegna da parte del RTI alla ASL dei lavori con tutte le certificazioni funzionali alla consegna all'uso anticipato alla fine massima del 9° mese;

che il RTI, all'esito di una serie di incontri, ha confermato la propria disponibilità all'esecuzione della progettazione ed esecuzione dei menzionati interventi, applicando il medesimo ribasso praticato per l'affidamento del contratto originario, praticabile anche in ragione del mantenimento della organizzazione di cantierizzazione già predisposta, concordando con i tempi di esecuzione proposti a condizione che vengano consegnate le aree libere da persone e cose;

CONSIDERATO

che, come già evidenziato nel quadro economico approvato con il PFTE, l'importo dei lavori supplementari è pari a € 6.023.756,44 al netto del ribasso di gara del 26,85% oltre IVA per un importo complessivo di € 6.626.132,08;

che tale importo risulta inferiore al 50% dell'importo contrattualizzato del contratto di appalto già in essere affidato al medesimo Operatore Economico e pertanto entro i limiti previsti dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 per l'eventuale affidamento all'attuale appaltatore;

DATO ATTO

che è stato predisposto lo schema di Contratto Integrativo afferente l'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori supplementari aventi ad oggetto le "Opere di completamento del Corpo B - Presidio Ospedaliero S. Filippo Neri", al RTI CMB s.r.l. (mandataria), SIRAM e SO.CO.STRA.MO. (mandanti), già affidatario dei "Lavori di ampliamento e ristrutturazione dei padiglioni ospedalieri 'A' e 'B' del presidio ospedaliero S. Filippo Neri";

che il contratto, allegato alla presente delibera è già stato sottoscritto dall'Operatore Economico per il quale è immediatamente impegnativo, mentre per la parte Committente lo sarà al momento della intervenuta superiore approvazione;

che qualora, successivamente alla stipula del contratto, fosse accertata la sussistenza di una causa di divieto di cui all'art. 67, o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 e all'art. 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011, sarà disposto, in osservanza delle disposizioni normative, il recesso dallo stesso, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite con le eccezioni di cui all'art. 92 comma 3 del predetto decreto;

che all'esito della consegna del Progetto Esecutivo da parte dell'ATI CMB, entro i tempi stabiliti, l'Azienda procederà alla relativa approvazione con specifica deliberazione del Direttore Generale;

ATTESO

che a seguito dell'adozione del presente atto il finanziamento di cui alla DGR 204/2026 presenta la seguente situazione:

BUDGET ASSEGNATO:	€ 8.798.347,20
BUDGET GIA' IMPEGNATO:	€ 0,00
IMPORTO IMPEGNATO CON PRESENTE ATTO:	€ 6.626.132,08
RESIDUO:	€ 2.172.215,12

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

PROPONE

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di affidare ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 al RTI Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi Soc. Coop. a r.l., (mandataria), SIRAM S.p.A. e SO.CO.STRA.MO. S.p.A. (mandanti), già affidatario dei "Lavori di ampliamento e ristrutturazione dei padiglioni ospedalieri 'A' e 'B' del presidio ospedaliero S. Filippo Neri", "la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle Opere di completamento del Corpo B - Presidio Ospedaliero S. Filippo Neri - CUP J88I25001130002 per un importo di € 6.023.756,44 di cui € 417.510,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, al netto del ribasso d'asta praticato dal RTI per il contratto principale, pari al 26,85%;

di approvare lo schema di Contratto Integrativo per l'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori supplementari ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di dare atto che l'importo complessivo di € 6.626.132,08 IVA 10% inclusa viene impegnato sul c.p. 101021001 "immobilizzazioni materiali in corso del bilancio 2026 e trova copertura economica nel finanziamento di cui alla DGR n. 204 del 09.04.2026;

di dare atto che le funzioni di RUP e Direttore dei Lavori per i lavori supplementari in oggetto continuano ad essere svolte dalle medesime figure professionali già nominate per il contratto originario ovvero rispettivamente l'Ing. Marco Bruschi e l'Arch. Emiliano Capone;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art.32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Responsabile
del Procedimento
Ing. Ing. Marco Bruschi
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore della UOC
Progettazione e Direzione Lavori
Ing. Marco Bruschi
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00006 del 10.01.2025;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "Affidamento al RTI CMB (mandataria) – SIRAM e SOCOSTRAMO (mandanti), già affidatario dei "Lavori di ampliamento e ristrutturazione dei padiglioni ospedalieri 'A' e 'B' del presidio ospedaliero S. Filippo Neri", delle attività di Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori aventi ad oggetto le Opere di completamento del Corpo B - Presidio Ospedaliero S. Filippo Neri - CUP J88I25001130002, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023. Approvazione del relativo schema di contratto integrativo" e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di affidare ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 al RTI Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi Soc. Coop. a r.l., (mandataria), SIRAM S.p.A. e SO.CO.STRA.MO. S.p.A. (mandanti), già affidatario dei "Lavori di ampliamento e ristrutturazione dei padiglioni ospedalieri 'A' e 'B' del presidio ospedaliero S. Filippo Neri", "la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle Opere di completamento del Corpo B - Presidio Ospedaliero S. Filippo Neri - CUP J88I25001130002 per un importo di € 6.023.756,44 di cui € 417.510,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, al netto del ribasso d'asta praticato dal RTI per il contratto principale, pari al 26,85%;

di approvare lo schema di Contratto Integrativo per l'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori supplementari ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di dare atto che l'importo complessivo di € 6.626.132,08 IVA 10% inclusa viene impegnato sul c.p. 101021001 "immobilizzazioni materiali in corso del bilancio 2026 e trova copertura economica nel finanziamento di cui alla DGR n. 204 del 09.04.2026;

di dare atto che le funzioni di RUP e Direttore dei Lavori per i lavori supplementari in oggetto continuano ad essere svolte dalle medesime figure professionali già nominate per il contratto originario ovvero rispettivamente l'Ing. Marco Bruschi e l'Arch. Emiliano Capone;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art.32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Direttore della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE



**SCHEMA di
CONTRATTO INTEGRATIVO**

per l’AFFIDAMENTO DEI LAVORI SUPPLEMENTARI (ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett. b) del d. lgs 36/2023 e ss.mm.ii.) aventi ad oggetto il “Opere di completamento del corpo B - Presidio Ospedaliero S. Filippo Neri”, al RTI CMB s.r.l. (mandataria), SIRAM E SOCOSTRAMO (mandanti), già affidataria dei “Lavori di ampliamento e ristrutturazione dei padiglioni ospedalieri “A” e “B” del presidio ospedaliero S. Filippo Neri”.

TRA

Azienda Sanitaria Locale ROMA 1, con sede in Roma, Borgo S. Spirito n. 3, codice fiscale e Partita IVA 13664791004, in persona del Dott. Giuseppe Quintavalle, domiciliato per la carica nella sede su indicata, nella sua qualità di Direttore Generale tale nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00006 del 10 gennaio 2025, (in prosieguo anche solo “ASL Roma 1” o “Committente”),

E

La Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi Soc. Coop. a r.l., con sede legale in CARPI (MO) Via Carlo Marx 101, C.F. e Partita IVA 00154410369 iscritta nel Registro delle Imprese di Modena, rappresentata dal Sig. Emiliano Cacioppo, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede della società stessa, che interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito fra la medesima, in qualità di capogruppo e mandataria con rappresentanza, e le Imprese SIRAM S.p.A. e SO.CO.STRA.MO. S.p.A., in qualità di mandanti, (in seguito anche solo “RTI” o “Operatore Economico”, o anche “Appaltatore”).

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 1014 del 15 giugno 1994 il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato il Piano decennale in materia sanitaria ex art. 20 L.67/88 nell’ambito del quale, con scheda 181/E, è stato disposto un finanziamento per i lavori di ristrutturazione e di ampliamento dell’Ospedale San Filippo Neri di Roma;

- con deliberazione n. 385 del 12 aprile 2007 l'ex ACO San Filippo Neri, a completamento delle procedure previste dalla gara di appalto concorso, ha concluso l'aggiudicazione definitiva dei lavori di ampliamento e ristrutturazione dei due padiglioni ospedalieri "A" e "B" all'A.T.I. C.M.B. Coop. a.r.l. (mandataria);
- il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 17.02.2009 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 3 in data 23.02.2009 al n. 2990 serie 3 (nel prosieguo anche solo "Contratto di Appalto Principale");
- con deliberazione D.G. n. 91/CS del 4 febbraio 2014 l'ACO San Filippo Neri veniva approvata la perizia di variante n. 1 dei lavori sopra citati;
- con deliberazione D.G. n. 1112 del 14.11.2018, veniva approvata la perizia di variante n. 2 dei lavori sopra citati, per un importo complessivo pari a € 27.013.067,91 al netto del ribasso d'asta del 26,85% e dell'IVA;
- in corso di svolgimento dei lavori si rendeva necessario disporre, con appositi Ordini di Servizio, anche in parte dipendenti dall'emergenza sanitaria dettata dalla pandemia da COVID 19, ulteriori modifiche alle soluzioni progettuali per risolvere aspetti di dettaglio determinati da esigenze sanitarie sopravvenute, riconducibili nell'ambito dell'art. 25 comma 3, L. n. 109/1994 e ss.mm.ii., sia per la loro natura che per il loro valore complessivamente inferiore al 5% dell'importo dell'appalto;
- inoltre, nel corso dell'esecuzione dei lavori, emergeva l'esigenza di intervenire sugli impianti elettrici e sull'impianto antincendio del fabbricato A per adeguarli alle normative nel frattempo sopravvenute;
- pertanto, con Deliberazione D.G. n. 137 del 23.05.2022, veniva approvata una Perizia tecnica di variante senza variazione di spesa, con rimodulazione delle lavorazioni previste ed ancora da eseguire nel corpo B, mantenendo invariato l'importo complessivo dei lavori, limitando i lavori relativi ai corpi B2 - B3 e B4 alle sole opere di adeguamento sismico e realizzazione dei servizi igienici all'interno delle stanze di degenza;

CONSIDERATO CHE

- nel frattempo, è divenuta necessaria la completa riapertura del numero complessivo dei posti letto del Presidio Ospedaliero San Filippo Neri per adeguarlo al Piano Regionale, con la realizzazione delle stanze di degenza del corpo B2 e B4 per adeguarle agli attuali standard di confort ospedaliero;

- per detti lavori è stato chiesto quindi un ulteriore finanziamento, di cui alla nota prot. ASL Roma 1 n. 839 del 03.01.2025;
- con nota prot. REGIONE LAZIO, REGISTRO UFFICIALE.U.1060632.28-10-2025 la Regione Lazio ha comunicato l'assegnazione di fondi regionali in conto capitale derivanti dagli utili di esercizio per un importo lordo complessivo pari a Euro 8.798.347,20;
- con Deliberazione n. 1628 del 10.12.2025 è stato approvato il DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione) delle “Opere di Completamento del Padiglione B - San Filippo Neri” e trasmesso in Regione con nota Prot. n 0208164_2025_0420113627;
- per tali lavori, la Regione Lazio con Deliberazione n. 204/2026, ha approvato il programma degli investimenti per gli interventi di edilizia sanitaria – tra i quali è ricompreso l'intervento “Opere di completamento del Corpo B - Presidio Ospedaliero San Filippo Neri”;
- la ASL Roma 1 ha recepito il menzionato provvedimento regionale con specifica Deliberazione del DG n. 768 del 23.04.2026;
- l'ulteriore intervento assume tutti i caratteri dell'urgenza in ragione della necessità di adeguare il numero dei posti letto del Presidio Ospedaliero al menzionato Piano Regionale con la riapertura di ben 57 posti letto;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che nella seduta del 22.05.2026 in sede di Nucleo di Valutazione Regionale è stata svolta la disamina del progetto approvato dalla ASL Roma 1 con la citata Deliberazione Aziendale n. 433 del 09.03.2026 e trasmesso con nota acquisita da protocollo regionale n. 257536 del 10.3.2026 e successive integrazioni trasmesse dalla Asl Roma 1 con prot. n. 079790 del 30.04.2026 e con mail del 22.05.2026 (Richieste dalla Regione Lazio in data 21.05.2026);e
- che il Nucleo di Valutazione Regionale nella citata seduta del 22.05.2026 ha espresso parere tecnico favorevole al progetto presentato;
- che con delibera G07813 dell'8.6. 2026, su Proposta n. 21422 del giorno 08/06/2026, la Regione Lazio ha proceduto ad approvare il progetto presentato inerente alle Opere di completamento del Corpo B del Presidio Ospedaliero S. Filippo Neri, CUP J88I25001130002, per un importo complessivo di € 8.798.347,20 Iva inclusa, presentato dalla ASL Roma 1 in relazione alla D.G.R. 204/2026 – Interventi di Edilizia Sanitaria;

RILEVATO CHE

- l'affidamento dei lavori in questione al medesimo Operatore Economico già affidatario dei lavori di adeguamento sismico oggetto del Contratto di Appalto Principale, innanzi riferito, tutt'ora in corso di esecuzione nell'Ospedale San Filippo Neri, consente di risparmiare notevole tempo rispetto all'espletamento di una gara funzionale ad affidare i sopra descritti lavori da eseguirsi nel corpo B2 e nel corpo B4 del Nosocomio, gara che creerebbe inevitabilmente un rallentamento o finanche una cesura nella continuità dei lavori dell'appalto principale (ancora in corso di svolgimento) e sicuramente rimanderebbe di mesi l'inizio delle attività oggetto dell'ulteriore intervento, rendendo impossibile ottemperare all'obiettivo di ottenere l'ampliamento dei numeri di posti letto previsti dal Piano Regionale sanitario;
- di contro l'affidamento di detti ulteriori lavori al medesimo Operatore Economico che ha in corso di esecuzione i lavori di adeguamento sismico del Nosocomio, è idoneo a garantire la continuità dei lavori già in corso, l'agevole spostamento del medesimo Operatore da un fronte di lavoro ad altro (mantenendo la medesima cantierizzazione), assicurando altresì il contenimento dei costi da parte dello stesso, essenziale per la formulazione di una offerta competitiva come quella effettivamente proposta di cui *infra* che consente anche un importante risparmio di spesa alla ASL;
- pertanto, l'affidamento dei lavori di completamento dell'adeguamento edile e impiantistico del Corpo B allo stesso Operatore Economico che ha in corso il completamento dei lavori di miglioramento sismico realizza al contempo sia l'interesse alla celere esecuzione dei lavori che quello a un contenimento dei costi, onde attuare l'obiettivo regionale dell'incremento dei numeri di posti letto;
- sussistono dunque sia le ragioni tecniche, trattandosi evidentemente di lavori complementari a quelli oggetto del Contratto di Appalto Principale in corso di svolgimento, che ragioni di opportunità connesse alla contemporaneità e urgenza delle nuove lavorazioni da svolgersi in un unico contesto di tempo e di luogo con i lavori principali, nonché ragioni economiche, trattandosi sicuramente di un risparmio di spesa, per procedere all'affidamento dei nuovi lavori al medesimo Operatore Economico;

RILEVATO ALTRESI' CHE

- tutte le indicate esigenze possono essere soddisfatte tramite il ricorso all'istituto dei lavori supplementari di cui all'attuale art. 120, comma 1, lettera b), nn. 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., applicabile *ratione temporis* all'affidamento in argomento, e di cui ricorrono gli estremi nel caso di specie, atteso che i nuovi lavori oggetto del presente Atto sono palesemente

supplementari a quelli oggetto del contratto principale, ed inoltre un cambiamento del contraente risulterebbe nel contempo impraticabile per motivi economici o tecnici e comporterebbe per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi per le circostanze innanzi esposte;

- in tal senso con Prot. n. 180569/2025 del 31/10/2025 è stato acquisito agli atti della scrivente amministrazione, apposito parere legale favorevole in merito all'affidabilità dei lavori supplementari al RTI CMB;

RILEVATO DA ULTIMO CHE

- con deliberazione del DG n. 433 del 09.03.2026, sussistendone i presupposti, è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economico (PFTE) delle opere di completamento del Corpo B del Presidio Ospedaliero San Filippo Neri, prevedendo il loro affidamento al RTI CMB, sulla scorta delle valutazioni espresse nel suddetto parere legale, applicando il medesimo ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara del Contratto di Appalto Principale, pari al 26,85% e il relativo quadro economico;
- la ASL Roma 1 ha chiesto all'Operatore Economico la disponibilità ad effettuare la Progettazione Esecutiva in un mese dalla sottoscrizione in schema del presente atto, prevedendo che i lavori di ristrutturazione su menzionati, al medesimo ribasso del contratto originario, siano da realizzare nel tempo di **9 mesi complessivi** con le seguenti tempistiche : **7 (sette) mesi** per l'esecuzione dei lavori nel Corpo B2 e per quelli nel Corpo B4, oltre a **2 (due) mesi complessivi per i collaudi**, intesi come prove di funzionamento degli impianti e prove di certificazione di tutti gli impianti afferenti ai lavori di cui al presente Contratto, prevedendo una riconsegna da parte del RTI alla ASL dei lavori con tutte le certificazioni funzionali alla consegna all'uso anticipato alla fine massimo del 9° mese.
- il RTI, all'esito di una serie di incontri, ha confermato la propria disponibilità all'esecuzione della progettazione ed esecuzione dei menzionati interventi, applicando il medesimo ribasso praticato per l'affidamento del contratto originario, praticabile anche in ragione del mantenimento della organizzazione di cantierizzazione già predisposta, concordando con i tempi di esecuzione proposti a condizione che vengano consegnate le aree libere da persone e cose e di cui anche in prosieguo;

DATO ATTO CHE

- qualora, successivamente alla stipula del presente contratto, fosse accertata la sussistenza di una causa di divieto di cui all'art. 67, o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 e all'art. 91 comma 6 del D. Lgs. 159/2011, sarà disposto, in

osservanza delle disposizioni normative, il recesso dallo stesso, come dal contratto di appalto del 23.02.2009 al n. 2990 serie 3, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite con le eccezioni di cui all'art. 92 comma 3 del predetto Decreto;

- all'esito della consegna del PE da parte dell'ATI CMB, entro i tempi stabiliti, l'Azienda procederà alla relativa approvazione con specifica Deliberazione del D.G.;

RILEVATO DA ULTIMO CHE

- sottoscrivendo il presente contratto, l'Operatore Economico dichiara che quanto risulta nello stesso e nelle Relazioni e nei relativi allegati, nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economico e nei relativi allegati definisce in modo adeguato, completo ed esaustivo l'oggetto del contratto medesimo e fornisce tutti gli elementi necessari per lo sviluppo rapido del PE e per l'esecuzione delle opere a perfetta regola d'arte.

* * *

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così come tutti gli allegati di cui all'art. 14, anche ove non materialmente allegati al Contratto stesso.
2. L'esecuzione dell'attività di progettazione e dei lavori affidati con il presente Contratto ed il relativo rapporto contrattuale sono regolati:
 - dalle clausole del presente Contratto e relativi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la ASL Roma1 e il RTI CMB coop ar.l. relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, e che prevalgono sulle corrispondenti disposizioni del Contratto di Appalto Principale limitatamente alle prestazioni oggetto del presente affidamento;
 - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - dai patti e dalle condizioni contrattuali che disciplinano il Contratto di Appalto Principale, ai sensi del successivo art. 16, per quanto applicabili, ivi comprese la redazione del progetto esecutivo ed i relativi oneri a carico dell'ATI CMB;
 - dalle disposizioni di cui al d.lgs. 36 del 2023 e s.m.i., in quanto normativa vigente e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 3. In caso di discordanza e/o contrasto e/o omissioni tra le disposizioni contenute negli atti e documenti di cui al comma che precede, prevarranno le clausole degli atti ed i documenti di cui all'indicato comma secondo l'ordine ivi indicato, con la precisazione che prevalgono le disposizioni normative inderogabili vigenti.

Articolo 2 - Oggetto

1. La ASL Roma 1 affida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 1 lett. b del D. Lgs. 36 del 2023 e ss.mm.ii., all'Operatore Economico, che accetta, ricorrendone i presupposti qualitativi e quantitativi, l'incarico di procedere allo sviluppo della Progettazione Esecutiva, nonché all'esecuzione dei lavori supplementari afferenti alle opere di adeguamento edile e impiantistico descritti nell'allegato Progetto di Fattibilità Tecnico Economica del Corpo B2 e del Corpo B4, come sinteticamente descritte nella Premessa, e analiticamente descritte nell'allegato Progetto di Fattibilità.
2. Con il presente Contratto l'Operatore Economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'ASL Roma 1 ad eseguire i predetti lavori, compensati a corpo, così come descritti al comma 1 che precede e nell'allegato Progetto di Fattibilità Tecnico Economico, Progetto che l'appaltatore dichiara perfettamente esaustivo e integralmente realizzabile, non avendo alcuna obiezione da sollevare anche avuto riguardo all'importo del valore economico complessivo indicato al successivo articolo 3.

Articolo 3 – Corrispettivo e Prezzi

1. Il corrispettivo a corpo per l'esecuzione dei lavori supplementari sommariamente descritti all'art. 2 e meglio indicati nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica allegato, ammonta a complessivi € 5.606.246,28,00 (al netto del ribasso contrattuale pari a 26,85%) IVA esclusa, oltre oneri per la sicurezza di € 417.510,16, **per un totale complessivo di € 6.023.756,44 (IVA esclusa), come da Quadro Economico approvato con Deliberazione Aziendale,** e con Delibera Regionale, salvo eventuali variazioni a seguito dei computi metrici estimativi di Progetto Esecutivo, che dovranno eventualmente essere recepiti in contraddittorio tra le Parti, rimanendo necessariamente nell'ambito del Quadro Economico complessivo, che - per i lavori e gli oneri della sicurezza - non potrà essere superiore a complessivi € 6.950.000,00 (sei milioninovecentocinquantamila,00) (Importo Massimo dei Lavori) oltre IVA, già al netto del

medesimo ribasso del 26,85% praticato per il Contratto Principale, come le Parti si danno espressamente atto.

2. Il suddetto importo economico complessivo a corpo, con le indicate eventuali variazioni comunque non superiori all'importo di € 6.950.000,00 (sei milioninovecentocinquantamila,00) oltre IVA, già al netto del medesimo ribasso del 26,85%, come l'Operatore Economico dichiara di ben conoscere ed accettare, è stato ampiamente esaminato e valutato dall'Operatore Economico che dichiara di accettarlo ritenendolo adeguato, soddisfacente e pienamente remunerativo dell'esecuzione sia dello sviluppo della Progettazione Esecutiva - in ragione della natura analitica del PFTE fornitogli - che dell'esecuzione dei lavori, a perfetta regola d'arte come descritti all'art. 2 che precede e nel relativo allegato progettuale, a condizione che la consegna dei luoghi dove eseguire i lavori avvenga libera da persone e cose, secondo le modalità indicate nelle premesse, e ancora ribadite nel prosieguo.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che per l'individuazione del predetto corrispettivo contrattuale di € 6.023.756,44 si è fatto riferimento al Computo Metrico Estimativo del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei lavori supplementari allegato e che l'Operatore Economico dichiara di ben conoscere ed accettare.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo si riferisce a prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni e che tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale convenuto. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione eseguita in adempimento del presente contratto.
5. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero a adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi e non avrà diritto a compensi addizionali, fatta eccezione per quanto normativamente previsto dalla disciplina vigente.
6. Il RTI con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di rinunciare a tutte le riserve - con le modalità e nei limiti di cui al successivo articolo 8 - ed alle relative motivazioni e alle relative causali, nessuna esclusa od eccettuata, apposte sul registro di contabilità afferente ai Lavori del Contratto Principale fino alla data di efficacia del presente atto, e a non inserirne di nuove aventi i medesimi titoli e causali di quelle già formulate fino alla data di efficacia del presente atto, dichiarando che le stesse risultano definitivamente decadute nella forma e nella sostanza per tutto il prosieguo dell'Appalto del Contratto Principale; il RTI si impegna a rinunciarvi

espressamente anche nel registro di contabilità di cui al Contratto di Appalto Principale, formulando apposita ed espressa rinuncia una volta verificatasi la condizione sospensiva di cui all'art. 8.

7. Il RTI è consapevole dell'attuale interruzione dei lavori del Contratto di Appalto Principale e rinuncia ad apporre alcuna riserva per la citata interruzione, essendo ben conscio che sarà possibile riprendere e completare i lavori del Contratto di Appalto Principale solo insieme all'esecuzione dei lavori supplementari di cui al presente Contratto, avendo coscientemente valutato gli oneri e i benefici derivanti dalla presente operazione e potendo quindi consapevolmente rinunciare alle riserve e ad ogni successiva richiesta per effetto dell'attuale interruzione dei lavori del Contratto Principale. Anche la rinuncia che precede è sottoposta alla condizione sospensiva di cui all'art. 8.

Articolo 4 - Fatturazione e pagamenti

1. I pagamenti del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori saranno eseguiti per stati di avanzamento (SAL) mensili, purché al raggiungimento della cifra minima di **€ 300.000,00** (trecentomila,00) al netto del ribasso, oltre IVA.
2. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l'emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi.
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, su richiesta dell'appaltatore, sentito il Direttore dei Lavori, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo.
4. Il ritardo dei suddetti acconti e/o pagamenti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, a meno che tale ritardo perduri oltre 90 giorni, ovvero riguardi almeno 2 SAL consecutivi, né di chiedere lo scioglimento del contratto. Salvo quanto sopra, ove l'Appaltatore proceda a interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato gravemente inadempiente e diretto responsabile degli eventuali danni causati all'ASL Roma 1 e dovuti a tale interruzione, salve e impregiudicate le azioni a tutela della Committente.
5. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.
6. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei Lavori nei modi e nei termini di legge.

7. La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,50%, nulla ostando, è saldata nei modi e nei termini di legge.
8. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
9. Le fatture relative ai corrispettivi dovranno essere emesse e trasmesse nel rispetto delle modalità di cui al contratto originario e nel rispetto delle indicate modalità e adempimenti saranno pagate con bonifico effettuato su apposito e specifico conto corrente indicato dall'Appaltatore.
10. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 5 – Anticipazione Contrattuale

1. Le Parti convengono espressamente che ai termini di legge l'Appaltatore potrà richiedere l'erogazione dell'anticipazione a seguito dell'effettivo avvio concreto dei lavori, dell'importo pari al 20% dell'importo del Contratto, previa imprescindibile presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa pari all'anticipo ricevuto, maggiorata del tasso di interesse legale. L'importo dell'anticipazione erogata sarà recuperato gradualmente sui pagamenti successivi.

Articolo 6 – Cauzione / Assicurazione RCT

A garanzia dell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente Contratto, l'Operatore si impegna a rilasciare la relativa garanzia a prima richiesta con rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai termini di legge e l'assicurazione RCT per l'importo calcolato a norma di legge entro e non oltre 10 gg dalla data di efficacia del presente Atto, in ragione delle superiori approvazioni. Inoltre, l'Appaltatore resta obbligato a presentare Polizza CAR e decennale postuma ai termini di legge.

Articolo 7 – Consegna dei Lavori e Termine Essenziale di Esecuzione Termine di approvazione del PE e Penali

1. L'Operatore Economico si impegna a consegnare il PE sulla scorta dell'analitico PFTE fornitogli entro e non oltre la data del 10 settembre 2026.

L'Operatore Economico, ove servissero supplementi/integrazioni della Progettazione Esecutiva, si impegna a renderli entro e non oltre i successivi 10 giorni da ciascuna richiesta.

2. Il Progetto Esecutivo, se per un importo superiore ad € 6.023.756,44, ma nei limiti dell'Importo Massimo dei Lavori, dovrà contenere categorie di lavori eventualmente scorporabili, quali ad esempio

la categoria afferente agli infissi esterni od altre opere differibili e che non inficino la funzionalità dell'opera.

3. Il Progetto Esecutivo dovrà contenere un cronoprogramma delle lavorazioni che preveda necessariamente il tempo di massimo **7 mesi** per l'esecuzione sia nel Corpo B2, sia dei lavori supplementari affidati con il presente Contratto che delle opere sismiche del Contratto di Appalto Principale, che per l'esecuzione dei lavori supplementari del Corpo B4 e **2 mesi** per i collaudi. Il termine di esecuzione dei lavori di massimo 7 mesi decorre dalla data di consegna dei lavori da parte della ASL che deve intervenire entro massimo il 12 ottobre come specificato anche al successivo comma 4. Al contempo le Parti convengono sin da ora che la ASL proceda alla consegna anticipata dei luoghi dei lavori come resi disponibili, anche nelle more dell'approvazione del PE, onde consentire all'Appaltatore le attività di cantierizzazione ed eventualmente le prime attività di demolizione. La consegna anticipata nelle more dell'approvazione del PE non farà decorrere il termine di esecuzione. L'Appaltatore essendo ben consapevole delle ripercussioni della chiusura dei Corpo B2 e B4 sulle attività sanitarie del Nosocomio, si impegna ad ottemperare all'esecuzione dei lavori nei termini pattuiti con la massima diligenza.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che per l'approvazione del PE, la Committente (e/o la Regione Lazio) avrà il termine di 30 giorni dalla sua formale consegna (quindi al massimo 10 ottobre 2026) quanto ai lavori supplementari per il valore previsto di € 6.023.756,44; ulteriori 30 giorni, quanto ai lavori supplementari per l'eventuale maggior importo (sempre nei Limiti dell'Importo Massimo dei Lavori) delle variazioni a seguito dei computi metrici estimativi di Progetto Esecutivo (10 novembre 2026). Detti termini si intenderanno interrotti ad ogni richiesta giustificata di chiarimenti e/o integrazioni da parte del verificatore del progetto e/o della ASL Roma 1. Le Parti si danno comunque reciprocamente atto che i lavori dovranno necessariamente avere inizio il **giorno 12 ottobre 2026**, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna.

Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che non sono ammesse consegne parziali.

5. Le Parti convengono che all'esito del completamento dei lavori farà seguito un verbale di presa in consegna da parte della ASL, previa esecuzione delle prove di funzionamento degli impianti e di tutte le relative certificazioni.

6. Le Parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di esecuzione dei lavori del B2 e del B4 è condizionata dalla consegna dei lavori libera da persone e cose.

7. Le Parti convengono che per ogni giorno di ritardo imputabile al RTI per ciascuna scadenza convenuta, compresa quella per la consegna della Progettazione Esecutiva, sarà irrogata a carico dello stesso una penale pari **allo 1 per mille** dell'importo del presente Contratto fino ad un massimo pari al

10% dell'importo contrattuale, salvo diritto al risarcimento del maggior danno. In caso di ritardo nella consegna dei lavori del B2 superiore a gg. 30, da detta ulteriore data l'appaltatore vanterà il diritto al risarcimento dei danni da mancata produzione.

Art. 8 - Rinuncia Alle Riserve Iscritte Sotto Condizione Sospensiva E Risoluzione Di Diritto Del Contratto Per Mancata Approvazione del PE

Le Parti espressamente convengono:

1. che l'Operatore Economico rinuncia alle riserve iscritte nella contabilità dell'appalto principale e ad ogni ulteriore pretesa avente titolo dai medesimi fatti oggetto delle riserve già iscritte dichiarando di non avere nulla a pretendere per detti titoli e causali dalla ASL Roma 1, nonché ad ogni ulteriore pretesa per fatti verificatisi fino alla data di efficacia del presente atto, e il RTI si impegna a rinunciare espressamente anche nel registro di contabilità di cui al Contratto di Appalto Principale, formulando apposita ed espressa rinuncia una volta verificatasi la Condizione Sospensiva di cui al successivo comma 2;
2. che la rinuncia di cui sopra è sottoposta alla Condizione Sospensiva della approvazione del PE da parte della ASL Roma 1 (e eventualmente anche della Regione Lazio), entro il termine di 30 giorni dalla formale consegna del PE (10 ottobre 2026) quanto ai lavori supplementari per il valore previsto di € 6.023.756,44 e di ulteriori 30 giorni, quanto ai lavori supplementari per l'eventuale maggior importo delle variazioni a seguito dei computi metrici estimativi di Progetto Esecutivo (10 novembre 2026) tramite PEC, e/o salvo diverso accordo tra le Parti e secondo quanto previsto nel precedente art. 7;
3. che pertanto all'esito dell'approvazione del PE nei riferiti termini avrà efficacia la dichiarazione di rinuncia resa nel presente Contratto e il RTI dovrà formularla anche sul registro di contabilità del Contratto di Appalto Principale dichiarando espressamente la rinuncia alle riserve iscritte nei termini innanzi precisati e a tutti i fatti verificatisi fino alla data della rinuncia stessa;
4. che di contro nella denegata ipotesi in cui non si addivenisse all'approvazione entro i menzionati termini, per circostanze non imputabili alla stessa ATI appaltatrice, non si intenderà verificata la Condizione Sospensiva e pertanto la dichiarazione di rinuncia non avrà efficacia. Le Parti si danno reciprocamente atto che costituiscono a titolo esemplificativo fatti imputabili al RTI il mancato riscontro alle richieste giustificate di chiarimenti inviate, o la consegna di una progettazione ritenuta dal Committente manifestamente inadeguata o incompleta;
5. che nella denegata ipotesi in cui non si addivenisse all'approvazione entro i termini di cui al precedente articolo 7, per circostanze non imputabili alla stessa ATI appaltatrice, il presente contratto

di appalto si intenderà risolto per decorrenza del termine essenziale, e, fatte salve le istanze e/o riserve del RTI afferenti il Contratto di Appalto Principale, siccome non rinunciate per effetto del mancato avverarsi della condizione sospensiva, il RTI avrà diritto esclusivamente alla remunerazione del corrispettivo per la progettazione eseguita che le Parti convengono sin da ora in € 40.000,00, (quarantamila) oltre cassa ed iva, fissi invariabili e insuscettibili di modifiche di alcun tipo. Tale importo sarà pagato entro e non oltre giorni 60 gg dalla data di risoluzione del presente contratto.

6. Le Parti si danno reciprocamente atto che, di contro, nell'ipotesi in cui il presente Contratto proseguisse nella sua efficacia, nulla sarà dovuto all'Operatore Economico per la progettazione esecutiva espletata.

Articolo 9 - Condizioni della prestazione e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'Operatore Economico e remunerati dal corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni affidate e secondo la perfetta regola dell'arte.
2. L'Operatore Economico si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ASL Roma 1.
3. L'erogazione di ciascuna prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
4. L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione contrattuale, pena l'applicazione delle penali e/o la risoluzione di diritto del contratto.
5. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella documentazione contrattuale e progettuale, fermo l'obbligo dell'Operatore Economico di osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente.
6. L'Operatore Economico è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nel piano di sicurezza elaborato dal medesimo ed è, in ogni caso, soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire.
7. L'Operatore Economico si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne – come in effetti manleva e tiene indenne - l'ASL Roma 1 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

8. L'Operatore Economico si obbliga a consentire all'ASL Roma 1 di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 10 - Obbligazioni specifiche dell'Operatore

1. L' Operatore Economico si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre Parti del presente contratto,

a:

- a. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'ASL Roma 1, coerentemente con quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;
- b. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- c. effettuare i lavori oggetto del presente contratto e le attività ad esso connesse, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella documentazione contrattuale;
- d. manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1 dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei lavori oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli dell'appalto, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- g. utilizzare, per l'appalto personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Operatore Economico si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- h. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione;

- i. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'ASL Roma 1.

Articolo 11 - Verifica e controllo quali/quantitativo – Collaudo

1. L' Operatore Economico si obbliga a consentire all'ASL Roma 1, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Le penalità di cui all'art. 7 verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione delle prestazioni o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.
3. Le Parti espressamente convengono che nel termine di due mesi previsto dall'articolo 7.3.1 del presente Contratto, l'Operatore Economico dovrà svolgere le prove di funzionalità degli impianti dei Corpi B4 e B2 e contemporaneamente verrà eseguito il collaudo statico.

Articolo 12 - Trattamento Dei Dati - Consenso Al Trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'ASL Roma 1.
3. In ogni caso l'ASL Roma 1 aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Operatore Economico dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dall'Operatore Economico all'ASL Roma 1 nel rispetto delle disposizioni normative in vigore
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le Parti s'impegnano a comunicarsi tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 13 - Clausola Antipantouflage

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, l'Operatore Economico non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Articolo 14 – Allegati

1. Le Parti convengono che si intendono quali allegati, nonché parti integranti del presente Contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, ma conservati in originale presso la ASL Roma 1 e consegnati in copia al RTI, che con la sottoscrizione del presente contratto rilascia quietanza di intervenuta consegna, i seguenti documenti:
 - a) Elaborati di Progetto di fattibilità Tecnico Economico;
 - b) il Patto di integrità, l'Informativa privacy;
 - c) l'Accordo trattamento dati.

Articolo 15 - Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 c.c.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2 comma codice civile il Sig. Emiliano Cacioppo nella qualità indicata in epigrafe, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3, Articolo 4, Articolo 5, Articolo 6, Articolo 7, Articolo 8, Articolo 9, Articolo 10, Articolo 11 e Articolo 16.

Articolo 16 – Rinvio al regolamento contrattuale del Contratto originario

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle disposizioni del presente contratto, si applica il regolamento contrattuale del Contratto d'Appalto Principale e del relativo Capitolato Speciale d'Appalto, per quanto compatibile e non derogate dal presente Contratto.

Articolo 17 - Registrazione, oneri fiscali

1. Fanno carico all'Operatore Economico tutti gli oneri fiscali conseguenti al presente atto, ivi incluse le spese di bollo. L'IIVA farà carico all'Amministrazione, nella misura prevista dalla legge.
2. La registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.
Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'Operatore Economico, mentre per la parte Committente lo sarà al momento della intervenuta superiore approvazione.

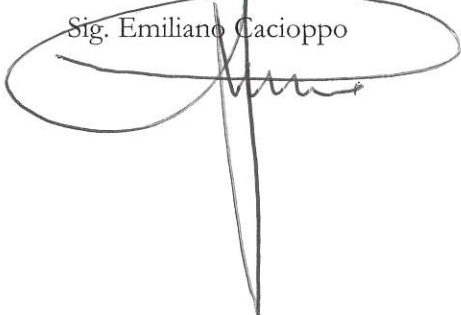
Letto approvato e sottoscritto,

Carpi, 30 luglio 2026.

ATI CMB (Mandataria)

Il Legale Rappresentante

Sig. Emiliano Cacioppo



ASL ROMA 1

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Quintavalle